

DELIBERAZIONE 18 maggio 2020, n. 624

Approvazione schema di accordo di collaborazione fra Regione e Università toscane i n materia di alta formazione e ricerca in sicurezza.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6bis, e dell'articolo 4;

Richiamato, altresì, il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 febbraio 2020 con cui il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 63/2020;

Visto il Decreto Legge del 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto Legge del 9 marzo 2020, n. 14, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19;

Visto il D.L. del 25 marzo 2020, n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.", mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il D.L. dell'8 aprile 2020, n.23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";

Visto il DPCM 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

Vista la legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il DPCM 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Richiamate le seguenti Ordinanze del Presidente della Regione Toscana relative alla gestione dell'emergenza COVID-19:

- Ordinanza 54 del 6 maggio 2020 - Ulteriori disposizioni in merito ai test sierologici rapidi connessi all'emergenza pandemica da COVID-19

- Ordinanza 50 del 3 maggio 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

- Ordinanza 49 del 3 maggio 2020 - Ulteriori misure, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della pandemia da COVID-19. Disposizioni in merito alle prestazioni sanitarie e alle attività delle strutture semiresidenziali (centri diurni), per persone con disabilità.

- Ordinanza 48 del 3 maggio 2020 - Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n.38/2020 e nuove disposizioni

- Ordinanza 47 del 2 maggio 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure in materia di Trasporto Pubblico Locale

- Ordinanza 39 del 19 aprile 2020 - Ulteriori indirizzi e raccomandazioni per la esecuzione dei test sierologici rapidi, in relazione alla emergenza pandemica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

- Ordinanza 35 del 14 aprile 2020 - Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di utilizzo di mascherine - proroga dei termini di cui all'ordinanza 26/2020

- Ordinanza 34 del 14 aprile 2020 - Linee di indirizzo per la gestione del percorso COVID-19 in ambito territoriale. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

- Ordinanza 23 del 3 aprile 2020 - Indirizzi e raccomandazioni per la esecuzione dei test sierologici rapidi, in relazione alla emergenza pandemica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

- Ordinanza 11 del 13 marzo 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 1 comma 5 DPCM 11 marzo 2020

- Ordinanza 10 del 10 marzo 2020 - Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

- Ordinanza 9 del 8 marzo 2020 - Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

- Ordinanza 8 del 6 Marzo 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 che all'art.6 "Strumenti e servizi per il conseguimento del successo formativo", prevede, fra gli altri, servizi abitativi, di ristorazione; di orientamento e tutorato, di accesso alla cultura, i servizi di trasporto; i servizi per la mobilità internazionale, ecc.

Vista la Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, in particolare l'art. 8 (Finalità e destinatari degli interventi per il diritto allo studio universitario) per il quale la Regione – in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione - "interviene per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'eguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore" destinando gli interventi "agli studenti iscritti, per il conseguimento di un titolo di valore legale, ai corsi di studio delle Università degli studi e degli Istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, con sede in Toscana", e assicurando "il coordinamento dei propri interventi con quelli di competenza delle Università della Toscana".

Vista la Legge regionale 32/2002 precitata la quale stabilisce altresì che l'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, ente dipendente dalla regione, realizza gli interventi per il diritto allo studio in collaborazione con le Università, gli Istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale e gli AFAM operanti in Toscana.

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale dell'8 agosto 2003, n. 47/r, e sue modifiche, che emana il Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002;

Richiamata la DGR 441/2020 con la quale la Giunta approva gli indirizzi alla Azienda DSU perché attui un programma di interventi urgenti per gli studenti borsisti finalizzati ad affrontare l'emergenza Covid-19, provvedendo alla necessaria variazione del conto economico previsionale 2020, nella more della adozione del bilancio di esercizio 2019;

Richiamata la DGR n.357 del 16.03.2020 con la quale la Giunta Regionale approva le Linee guida per la gestione delle residenze universitarie degli Enti Regionali per il DSU per far fronte all'emergenza Covid-19.

Richiamato il D.lgs 118/2011 come modificato dal Dlgs 126/2014;

Richiamata la LR 1/2015 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili";

Vista la LR 23 dicembre 2019 n.81 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

Richiamato il Regolamento di contabilità DPGR 61/R del 19/12/2001 e ssmm in quanto compatibile con il Dlgs 118/2011;

Vista la DGR 1 del 7 gennaio 2020 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022 e del bilancio finanziario gestionale 2020-2022”;

Richiamata la legge 7 agosto 1990, n. 241 e in particolare l’art. 15, consente alle Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 “Disposizioni in materia di ricerca e innovazione”, che all’art. 2 comma 1 lettera f, e all’art. 10 stabilisce che la Regione Toscana, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni di alta formazione e di ricerca operanti sul suo territorio:

- promuove e sostiene l’interazione, la cooperazione e i processi di aggregazione tra i soggetti operanti in Toscana nella ricerca, nella diffusione e nel trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca;

- promuove lo sviluppo del sistema universitario e dell’alta formazione, nonché la valorizzazione delle risorse umane e, a tal fine la Regione e a tal fine promuove forme di collaborazione con le istituzioni universitarie;

- attiva rapporti con le istituzioni universitarie per favorire la valorizzazione delle strutture didattiche e di ricerca nonché gli interventi di qualificazione e sviluppo degli insediamenti universitari e delle relative infrastrutture, per l’aggregazione ottimale di funzioni e servizi.

- favorisce l’interazione fra le istituzioni universitarie e promuove il consolidamento di un sistema coordinato delle istituzioni universitarie e dell’alta formazione;

Vista la Delibera n. 957 del 12 Ottobre 2015, che approva il protocollo d’intesa fra Regione Toscana e Istituzioni universitarie della Toscana, con il quale “considerata l’importanza di un raccordo costante fra la Regione e le summenzionate istituzioni al fine di supportare strategie di sviluppo condivise basate sulla conoscenza e la valorizzazione del capitale umano” si disciplinano le modalità del confronto fra la Regione Toscana, le Università e le Scuole superiori di studi universitari della Toscana e si istituisce la “Conferenza regionale dei Rettori”;

Considerato che il precitato protocollo d’intesa individua quale oggetto di confronto e collaborazione fra Regione Toscana e Istituzioni universitarie della Toscana molteplici argomenti fra i quali:

- lo sviluppo e la valorizzazione del sistema universitario toscano e delle sue strutture didattiche e di ricerca;

- “l’attivazione di forme di integrazione nell’utilizzo di strutture e risorse, servizi tecnici, amministrativi e di supporto alla ricerca e all’alta formazione, privilegiando un’ottica di sistema”;

- “l’esame delle tematiche connesse alla sostenibilità dell’offerta formativa dei corsi universitari che tenga conto anche delle esigenze del sistema regionale”;

- “le linee strategiche di sviluppo del sistema regionale con particolare attenzione alle politiche volte a favorire un maggiore collegamento fra ricerca e alta formazione universitaria e territorio”;

- e stabilisce che la collaborazione fra le parti si realizza attraverso la stipula di accordi di collaborazione e protocolli d’intesa;

Vista la Delibera n. 1385 del 11-12-2017 avente ad oggetto: Approvazione schema di protocollo di intesa fra Regione, Università di Firenze, di Pisa, di Siena, Università per stranieri di Siena e Azienda DSU per l’avvio e lo sviluppo del Progetto Carta regionale unica dello studente universitario;

Vista la Delibera n. 704 del 27-05-2019 avente ad oggetto: Accordo di Collaborazione tra Regione Toscana, Azienda Usl Toscana Nord Ovest ed Università di Pisa, per alcune politiche di Promozione della Salute e Corretti Stili di Vita, rivolte agli iscritti dell’Ateneo pisano e riconducibili alla Carta unica dello studente universitario;

Vista la Delibera n. 705 del 27-05-2019 avente ad oggetto: Accordo di Collaborazione tra Regione Toscana, Azienda Usl Toscana Sud Est ed Università degli Studi di Siena ed Università per Stranieri di Siena, per alcune politiche di Promozione della Salute e Corretti Stili di Vita, rivolte agli iscritti degli atenei senesi e riconducibili alla Carta unica dello studente universitario;

Vista la Delibera n. 1443 del 17-12-2018 avente ad oggetto: Accordo di Collaborazione tra Regione Toscana, Azienda Usl Toscana Centro ed Università degli Studi di Firenze, per alcune politiche di Promozione della Salute e Corretti Stili di Vita, rivolte agli iscritti dell’Ateneo fiorentino e riconducibili alla Carta unica dello studente universitario;

Vista la DGR n. 850 del 05-07-2019 avente ad oggetto: Approvazione dello schema di accordo fra Regione Toscana, Università toscane e Fondazione Toscana Life Sciences per l’attività dell’Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico (URTT);

Dato atto che le Università costituiscono un attore fondamentale per lo sviluppo e la crescita della Toscana che contribuisce con la propria attività di ricerca e trasferimento tecnologico e di conoscenza al rafforzamento delle capacità innovative del sistema regionale e che formano le competenze necessarie ad assicurare lo sviluppo sostenibile della regione;

Considerato che le Università costituiscono comunità particolarmente aperte che ospitano al loro interno

docenti, ricercatori e studenti che provengono da luoghi molto diverse e che, normalmente, hanno un'ampia rete di relazioni e si caratterizzano per una mobilità elevata mobilità geografica;

Ricordato che l'emergenza epidemiologica in corso ha imposto l'interruzione delle attività didattiche e, salvo poche eccezioni, delle attività di ricerca da parte delle università toscane;

Ricordato che le Università toscane, facendo fronte all'emergenza e hanno attivato nei tempi più brevi la didattica a distanza, utilizzando modalità diverse da fra di loro e talvolta all'interno dei singoli atenei;

Ricordato che le medesime università hanno attivato modalità di verifica a distanza salvaguardando la possibilità di svolgere la maggior parte degli esami negli appelli successivi alla chiusura delle attività didattiche;

Ricordato che a partire dal 4 Maggio 2020 riprenderanno le attività di ricerca con modalità e tempistiche diverse nelle diverse università della regione e che ancora non sono note le tempistiche e le modalità con le quali riprenderanno le attività didattiche nell'anno accademico 2020-2021;

Considerato che le università operanti in Toscana hanno già attivato molteplici iniziative di collaborazione reciproca, anche su impulso e con il sostegno della Regione Toscana, in una molteplicità di ambiti, ovvero, sul fronte delle attività di ricerca, della didattica, della formazione post laurea, dell'orientamento, del placement, della terza missione e del trasferimento tecnologico;

Dato atto che i reiterati momenti di collaborazione fra le Università Toscane si sono tradotti in una apprezzabile capacità di collaborazione e in una crescente propensione a individuare soluzioni collaborative o basate su regole condivise;

Ritenuto opportuno promuovere, in considerazione dell'emergenza epidemiologica in atto, un coordinamento fra le Università toscane e fra queste e la Regione Toscana al fine di condividere le modalità per la ripresa delle attività di ricerca;

Ritenuto opportuno, in vista della ripresa delle attività didattiche, all'avvio del nuovo anno accademico 2020-2021, e considerata la necessità di garantire al piena sicurezza degli studenti e dei docenti, individuare le soluzioni più opportune in merito alle modalità didattiche da adottare, alla gestione in sicurezza della didattica in presenza ed alla prevenzione dei rischi di contagio per gli studenti che tornino a frequentare biblioteche, laboratori, mense e altri spazi comuni;

Ritenuto opportuno prevedere, per le motivazioni precisate, protocolli di sicurezza atti a garantire un controllo degli accessi alle strutture universitarie ed una efficace sanificazione degli ambienti, delle strumentazioni e delle attrezzature;

Valutato che le soluzioni e i protocolli di sicurezza precisati dovranno essere progettati tenendo conto dei diversi scenari possibili, in termini di diffusione del virus e di vincoli di distanziamento sociale, al momento dell'avvio del nuovo anno accademico;

Considerato che atteso l'elevato grado di apertura della comunità accademica e considerate le specificità in termini di mobilità dei docenti, ricercatori e degli studenti universitari, questi rappresentano popolazione particolarmente interessante ai fini del monitoraggio del contagio;

Considerato che in conseguenza di tali caratteristiche e attesa la volontà di Regione Toscana di garantire il più elevato livello di sicurezza, si ritiene opportuno avviare una campagna di test sierologici, cui far seguire, ove necessario, l'esecuzione dei tamponi per le analisi molecolari e le necessarie attività di tracing;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire l'esecuzione dei test sierologici alle figure individuate di cui al punto 2, art. 1 dell'Accordo allegato, assegnare a favore di Estar, considerando i costi per l'effettuazione dei suddetti test presso i laboratori come da allegato A dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 39 del 19 aprile 2020, la somma di euro 550.000;

Ritenuto quindi di prenotare a favore di Estar:
- euro 550.000,00 a valere sul capitolo 24136 (fondo sanitario indistinto - competenza pura), annualità 2020, sul bilancio del presente esercizio che presenta la necessaria disponibilità;

Considerato che, anche al fine di rendere più efficace la campagna di test, occorre progettare di concerto e con il concorso delle università coinvolte un sistema di monitoraggio della diffusione del virus che, anche reiterando a distanza di tempo la somministrazione dei test, consenta di modificare per tempo i protocolli di sicurezza ove necessario;

Ritenuto quindi opportuno approvare lo schema di accordo da sottoscrivere con l'Università degli Studi di Firenze, l'Università di Pisa, l'Università di Siena, l'Università per stranieri di Siena, la Scuola Normale Superiore, la Scuola Superiore Sant'Anna, e Scuola IMT Alti Studi Lucca.

Dato atto che rispetto agli impegni presi dalla Regione Toscana nell'ambito dell'accordo approvato con

il presente atto e in particolare rispetto a quanto indicato alla lettera d) dell'Art. 3 in merito alla "individuazione di possibili strumenti di supporto finanziario e logistico per sostenere le attività di docenza in presenza, a distanza o in modalità blended e per l'implementazione dei protocolli di sicurezza" e alla lettera e) del medesimo Art. 3 in merito alla "individuazione di possibili strumenti di supporto finanziario e logistico per sostenere le Scuole superiori universitarie firmatarie nella gestione dei servizi agli studenti offerti dai loro collegi, residenze e mense a fronte delle problematiche poste dall'emergenza COVID", le risorse eventualmente necessarie potranno essere individuate nell'ambito della riprogrammazione dei programmi comunitari da operare a seguito dell'emergenza COVID-19 e comunque nei limiti delle risorse già disponibili sul bilancio regionale;

Vista la L.R. n. 81 del 23/12/2019 "Bilancio di previsione finanziario 2020/2022";

Vista la DGR n. 1 del 7/01/2020 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022";

Sentite le parti interessate e condiviso il progetto;

Sentito il CD nella seduta del 14.05.2020;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, per le regioni espresse in narrativa, lo schema di accordo fra la Regione Toscana l'Università degli Studi di Firenze, l'Università di Pisa, l'Università di Siena, l'Università per stranieri di Siena, la Scuola Normale Superiore, la Scuola Superiore Sant'Anna, e Scuola IMT Alti Studi Lucca (Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto)

2. di dare atto che l'effettuazione dei test sierologici eseguiti per le categorie come specificate nell'accordo di cui all'Allegato A, si quantificano in 22.000 test con un costo previsto di €550.000;

3. di prenotare a favore i Estar €550.000,00 a valere sul capitolo 24136 (fondo sanitario indistinto – competenza pura) sul bilancio del presente esercizio che presenta la necessaria disponibilità;

4. di dare mandato alle competenti strutture regionali di adottare tutti gli atti necessari.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi degli articoli 4,5,e 5 bis della L. R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della medesima della L. R. 23/2007

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

ALL . A**ACCORDO “RICERCA ED ALTA FORMAZIONE IN SICUREZZA IN TOSCANA”**

= ° =

Accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 tra:

1. la **Regione Toscana** e
2. le seguenti Istituzioni universitarie:
 - **Università degli Studi di Firenze**
 - **Università di Pisa**
 - **Università di Siena**
 - **Università per stranieri di Siena**
 - **Scuola Normale Superiore**
 - **Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant’Anna, Pisa**
 - **Scuola IMT Altì Studi, Lucca**

Nel seguito denominate “atenei”.

RICHIAMATI

- la legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 “Disposizioni in materia di ricerca e innovazione”, che all’art. 2 comma 1 lettera f, e all’art. 10 stabilisce che la Regione Toscana, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni di alta formazione e di ricerca operanti sul suo territorio:

- promuove e sostiene l’interazione, la cooperazione e i processi di aggregazione tra i soggetti operanti in Toscana nella ricerca, nella diffusione e nel trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca;
- promuove lo sviluppo del sistema universitario e dell’alta formazione, nonché la valorizzazione delle risorse umane e, a tal fine la Regione e a tal fine promuove forme di collaborazione con le istituzioni universitarie;
- attiva rapporti con le istituzioni universitarie per favorire la valorizzazione delle strutture didattiche e di ricerca nonché gli interventi di qualificazione e sviluppo degli insediamenti universitari e delle relative infrastrutture, per l’aggregazione ottimale di funzioni e servizi.
- favorisce l’interazione fra le istituzioni universitarie e promuove il consolidamento di un sistema coordinato delle istituzioni universitarie e dell’alta formazione.

- il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 che all’art.6 “Strumenti e servizi per il conseguimento del successo formativo”, prevede, fra gli altri, servizi abitativi, di ristorazione; di orientamento e tutorato, di accesso alla cultura, i servizi di trasporto; i servizi per la mobilità internazionale, ecc.

- la Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in particolare l’art. 8 (Finalità e destinatari degli interventi per il diritto allo studio universitario) per il quale la Regione – in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione - “interviene per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l’eguaglianza dei cittadini nell’accesso all’istruzione superiore” destinando gli interventi “agli studenti iscritti, per il conseguimento di un titolo di valore legale, ai corsi di studio delle Università degli studi e degli Istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, con sede in Toscana”, e assicurando “il coordinamento dei propri interventi con quelli di competenza delle Università della Toscana”.

- la Legge regionale 32/2002 precitata la quale stabilisce altresì che l'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, ente dipendente dalla regione, realizza gli interventi per il diritto allo studio in collaborazione con le Università, gli Istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale e gli AFAM operanti in Toscana.

- la Delibera n. 957 del 12 Ottobre 2015, che approva il protocollo d'intesa fra Regione Toscana e Istituzioni universitarie della Toscana, con il quale "considerata l'importanza di un raccordo costante fra la Regione e le summenzionate istituzioni al fine di supportare strategie di sviluppo condivise basate sulla conoscenza e la valorizzazione del capitale umano" si disciplinano le modalità del confronto fra la Regione Toscana, le Università e le Scuole superiori di studi universitari della Toscana e si istituisce la "Conferenza regionale dei Rettori";

- che il precitato protocollo d'intesa individua quale oggetto di confronto e collaborazione fra Regione Toscana e Istituzioni universitarie della Toscana molteplici argomenti fra i quali:

- lo sviluppo e la valorizzazione del sistema universitario toscano e delle sue strutture didattiche e di ricerca;
- "l'attivazione di forme di integrazione nell'utilizzo di strutture e risorse, servizi tecnici, amministrativi e di supporto alla ricerca e all'alta formazione, privilegiando un'ottica di sistema";
- "l'esame delle tematiche connesse alla sostenibilità dell'offerta formativa dei corsi universitari che tenga conto anche delle esigenze del sistema regionale";
- "le linee strategiche di sviluppo del sistema regionale con particolare attenzione alle politiche volte a favorire un maggiore collegamento fra ricerca e alta formazione universitaria e territorio";

e stabilisce che la collaborazione fra le parti si realizza attraverso la stipula di accordi di collaborazione e protocolli d'intesa;

- DGR n.441 del 31-03-2020 Indirizzi urgenti ad ARDSU per far fronte alla emergenza COVID

- il D. Lgs. n. 81 del 08;

- il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio e dalle parti sociali il 24 aprile 2020, allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020 (di seguito "Protocollo"), che contiene disposizioni condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio;

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n° 48 del 03/05/2020, per quanto riguarda la gestione degli spazi e delle procedure di lavoro.

premesse:

che nella seduta del 28 aprile 2020 della Conferenza dei Rettori, gli atenei e la Regione hanno condiviso l'opportunità di concordare misure per la prevenzione del contagio da COVID-19 negli spazi universitari (aule, laboratori, biblioteche, uffici) oltre che nelle mense e residenze universitarie,

considerato:

che le università operanti in Toscana hanno già attivato molteplici iniziative di collaborazione reciproca, anche su impulso e con il sostegno della Regione Toscana, in una molteplicità di ambiti, ovvero, sul fronte delle attività di ricerca, della didattica, della formazione post laurea, dell'orientamento, del placement, della terza missione e del trasferimento tecnologico;

che tali esperienze di collaborazione comune hanno condotto a risultati perlopiù eccellenti che non sarebbe stato possibile raggiungere, con analogo sforzo, dalle singole istituzioni;

che i reiterati momenti di collaborazione fra le Università Toscane si sono tradotti in una apprezzabile capacità di collaborazione e in una crescente propensione a individuare soluzioni collaborative o basate su regole condivise;

che in considerazione dell'emergenza epidemiologica in atto si ritiene opportuno promuovere un coordinamento fra le Università toscane e fra queste e la Regione Toscana al fine di condividere le modalità per la ripresa delle attività di ricerca;

che in vista della ripresa delle attività didattiche, all'avvio del nuovo anno accademico 2020-2021, e considerata la necessità di garantire la piena sicurezza degli studenti e dei docenti, è opportuno individuare fin da subito le soluzioni più opportune in merito alle modalità didattiche da adottare ed alla prevenzione dei rischi di contagio per gli studenti che tornino a frequentare biblioteche, laboratori e altri spazi comuni;

che nella medesima prospettiva occorre prevedere protocolli di sicurezza atti a garantire un controllo degli accessi alle strutture universitarie ed una efficace sanificazione degli ambienti, delle strumentazioni e delle attrezzature;

che le soluzioni e i protocolli di sicurezza precitati devono essere progettati tenendo conto dei diversi scenari possibili, in termini di diffusione del virus e di vincoli di distanziamento sociale, al momento dell'avvio del nuovo anno accademico;

che atteso l'elevato grado di apertura della comunità accademica e considerate le specificità in termini di mobilità dei docenti, ricercatori e degli studenti universitari, questi rappresentano una popolazione particolarmente interessante ai fini del monitoraggio del contagio;

che in conseguenza di tali caratteristiche e attesa la volontà di Regione Toscana di garantire il più elevato livello di sicurezza ai docenti, ai ricercatori, ai dottorandi e al personale tecnico amministrativo operanti in Toscana, nonché agli studenti che frequentano le lezioni, si ritiene opportuno avviare una campagna di test sierologici, cui far seguire, ove necessario, l'esecuzione dei tamponi per le analisi molecolari e le necessarie attività di *tracing*;

che, anche al fine di rendere più efficace la campagna di test, occorre progettare di concerto e con il concorso delle università coinvolte un sistema di monitoraggio della diffusione del virus che, anche reiterando a distanza di tempo la somministrazione dei test, consenta di modificare per tempo i protocolli di sicurezza ove necessario;

che, attivato l'insieme di misure volte a garantire il più elevato livello di sicurezza per la ricerca e le attività didattiche, si attivi una adeguata campagna di comunicazione per consentire una più serena prosecuzione delle attività lavorative e di studio a docenti, ricercatori e studenti.

si conviene e si stipula quanto segue:

= ° =

Art. 1 – Oggetto

1. Tenuto conto di quanto specificato nelle premesse, gli atenei e la Regione Toscana, di seguito LE PARTI, sottoscrivono il presente accordo al fine di definire requisiti di sicurezza e modalità di rafforzamento del sistema universitario toscano, in attuazione delle disposizioni nazionali e regionali relative alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.
2. L'accordo ha ad oggetto la collaborazione delle parti sui seguenti ambiti:
 - a. Ambito sanitario:
 - protocollo di sicurezza anti-contagio,
 - campagna di test sierologici per il personale dipendente strutturato e non strutturato, nonché per assegnisti e dottorandi,

- b. Ambito della ricerca e della didattica:
 - o svolgimento delle attività didattiche AA 2019/2020,
 - o svolgimento delle attività didattiche AA 2020/2021,
 - o attività di *public engagement*,
 - o svolgimento attività di ricerca e trasferimento tecnologico,
 - o parco progetti associati al Covid19,
- c. Ambito del diritto allo studio
 - o Sostegno agli studenti borsisti
 - o Gestione delle mense
 - o Gestione delle residenze

Art. 2 – Cabina di regia

1. Le parti concordano di istituire una cabina di regia, articolata in gruppi di lavoro relativi ai 3 ambiti di cui all'art. 1, e così composta:

a. gruppo di lavoro “sanità”: 2 componenti (un medico ed uno statistico) per ciascun ateneo che disponga di un dipartimento di Medicina; 1 componente (statistico) per ciascun ateneo che non disponga di un dipartimento di Medicina; 2 componenti della Regione Toscana

b. gruppo di lavoro “ricerca e didattica”: 2 membri indicati dalla Regione Toscana e 1 membro per ciascun ateneo

c. gruppo di lavoro “diritto allo studio”: 2 membri indicati dalla Regione Toscana e 1 membro per ateneo

2. La cabina di regia, che può riunirsi anche in modalità telematica, ha i seguenti compiti:

- monitorare i dati relativi al contagio, anche mediante l'elaborazione dei dati provenienti dai test sierologici;
- dettagliare ove necessario le misure operative che discendono dal presente accordo;
- verificare l'efficacia delle misure definite con il presente accordo;
- elaborare note di aggiornamento a favore del sistema universitario toscano, sulla base dell'evolversi della epidemia e dei provvedimenti regionali e nazionali;
- proporre modifiche al presente accordo.

3. La cabina di regia si intende istituita con la prima convocazione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

Art. 3 – Misure e impegni delle Parti

1. Con il presente accordo la Regione Toscana si impegna:
 - a. A fornire il supporto informativo necessario al sistema;
 - b. A sostenere le spese connesse alla campagna di test sierologici;
 - c. A dare seguito agli interventi straordinari in tema di DSU (Allegato 3);
 - d. Ad individuare possibili strumenti di supporto finanziario e logistico per sostenere le attività di docenza in presenza, a distanza o in modalità *blended* e per l'implementazione dei protocolli di sicurezza;

- e. Ad individuare possibili strumenti di supporto finanziario e logistico per sostenere le Scuole superiori universitarie firmatarie nella gestione dei servizi agli studenti offerti dai loro collegi, residenze e mense a fronte delle problematiche poste dall'emergenza COVID.
2. Con il presente accordo le Università si impegnano, nel rispetto della loro piena autonomia:
 - a. Ad integrare tempestivamente, nel rispetto del proprio ordinamento, le proprie linee guida con i contenuti previsti nel *protocollo di sicurezza* allegato (ALLEGATO 1);
 - b. Ad avviare una campagna di test sierologici secondo il *disciplinare allegato* (ALLEGATO 2);
 - c. A programmare lo svolgimento delle attività didattiche per l'A.A. in corso assicurando il completamento degli studi per dottorandi e laureandi, nel rispetto del protocollo di sicurezza;
 - d. A confermare le scadenze per il Manifesto degli Studi AA 2020/2021 e individuare forme anche differenziate di didattica nell'intento di tutelare al meglio anche gli studenti fuori sede;
 - e. A rafforzare le attività di *public engagement*, comunicando adeguatamente le misure di sicurezza adottate;
 - f. A garantire che la ripresa delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico tutelino il personale impiegato, in particolare le categorie più fragili e vulnerabili, e nel rispetto dei protocolli anticontagio;
 - g. A promuovere i progetti di ricerca che mirano alla soluzione di problematiche connesse al COVID-19.

Articolo 4 – Durata

Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e dura 1 anno.

Articolo 5 – Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza su ogni informazione, notizia o dato di cui dovessero avere conoscenza in esecuzione del presente accordo e a farne un utilizzo strettamente funzionale e limitato all'esecuzione del medesimo, senza effettuarne alcun tipo di divulgazione, salvo espresso consenso scritto delle Parti.

Ciascuna Parte potrà comunicare informazioni confidenziali ricevute dall'altra Parte soltanto a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per i fini previsti nel presente accordo e che abbiano, a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del medesimo, restando in ogni caso ferma la responsabilità della Parte che riceve le informazioni confidenziali nei confronti della Parte che le divulga in caso di violazione degli obblighi di riservatezza da parte dei succitati soggetti.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 – PROTOCOLLO DI SICUREZZA

COVID-19 – Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori delle Università

L'obiettivo del presente documento è fornire indicazioni operative finalizzate ad incrementare negli ambienti di lavoro universitari l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare la diffusione del virus COVID-19.

Le presenti indicazioni si applicano a tutti coloro che lavorano nell'Ateneo, compresi, a titolo di esempio, borsisti, dottorandi, specializzandi, assegnisti di ricerca, lavoratori a contratto ecc... e a tutto il personale autorizzato all'ingresso in Ateneo.

Le indicazioni operative che seguono sono fornite in applicazione dell'art. 10 del D. Lgs. 81/2008, ovvero nell'ambito di un'attività di informazione e di assistenza, e non esimono il datore di lavoro dall'effettuazione di proprie specifiche valutazioni dei rischi e, pertanto, dalla definizione di interventi volti alla tutela della salute dei lavoratori ed al miglioramento continuo delle condizioni di lavoro degli stessi.

Si richiama in toto quanto previsto:

- dal D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.;
- dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio e dalle parti sociali il 24 aprile 2020, allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020 (di seguito "Protocollo"), che contiene disposizioni condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, che possono essere ritenute valide anche per il comparto agricolo e zootecnico.
- dalle "Indicazioni operative relative all'attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività", emanate dal Ministero della Salute il 29 aprile 2020, per quanto compatibili con le disposizioni contenute nel sopracitato Protocollo;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n° 48 del 03/05/2020, per quanto riguarda la gestione degli spazi e delle procedure di lavoro.

INFORMAZIONE AI LAVORATORI

Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori e chiunque entri nei locali universitari per qualsiasi motivo, circa le disposizioni delle Autorità (nazionali e regionali), consegnando *depliant*s informativi e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali dell'Ateneo, appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.

In particolare, le informazioni devono riguardare:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (temperatura superiore a 37,5°) o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19. Il datore di lavoro potrà attivarsi per sottoporre il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea
- l'obbligo di dover dare tempestiva comunicazione qualora, anche successivamente all'avvio dell'attività lavorativa, si verificano sintomi;
- la raccomandazione alla frequente e minuziosa pulizia delle mani.

L'Università fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in

particolare sul corretto utilizzo dei DPI, per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.

Stesse indicazioni dovranno essere fornite a tutti gli altri soggetti che accedono a vario titolo nei locali dell'ateneo

INDICAZIONI PROCEDURALI GENERALI

Si riportano alcune misure di precauzione – da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previo confronto con le figure della prevenzione aziendali e i RLS e le RSU– per tutelare la salute dei lavoratori e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

- Si raccomanda il massimo utilizzo da parte degli Atenei dello smart working, per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza, al fine anche di ridurre la mobilità casa-lavoro e le interazioni interpersonali, con particolare attenzione ai lavoratori fragili, con figli piccoli e situazioni di fragilità familiare.
- Come stabilito dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”, del 24 aprile 2020, allegato al DPCM del 26 aprile 2020, all'interno dei luoghi di lavoro “è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina”. Inoltre “qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie”. Laddove possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m.
- Prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa. Il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso.
- Prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell'utenza, in modo tale che all'interno sia mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e relativi allegati, e regolamentare l'accesso all'interno in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. E' comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m.
- Ove ritenuto possibile e opportuno, sui banchi di segreterie, front office, postazioni di prestito delle biblioteche, ecc...si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l'utenza.
- L'ingresso negli Atenei è consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso. Laddove possibile è preferibile per le mani l'adozione di entrambe le misure. All'ingresso degli Atenei sono posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso.
- Il servizio mensa, laddove presente, deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e relativi allegati. Laddove possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m. E' necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto. Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo consentono, al fine di evitare assembramenti, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro.

- Relativamente al servizio di prestito bibliotecario, i volumi rientranti dal prestito potranno essere consegnati a nuova richiesta dopo 10 giorni, salvo diverse indicazioni che potranno essere fornite a livello nazionale. Durante tale periodo di tempo i libri saranno collocati in apposito spazio individuato, non accessibile agli utenti, isolati rispetto ad altri libri.

MODALITA' DI ACCESSO IN ATENEO DA PARTE DI FORNITORI ESTERNI, MANUTENTORI E AZIENDE DI SERVIZIO

- Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente in Ateneo;
- I fornitori esterni devono presentarsi muniti di mascherina e di guanti;
- Relativamente agli autisti dei mezzi di trasporto, questi, per quanto possibile, devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Per le necessarie mansioni di approntamento delle attività di carico e scarico, comprese quelle amministrative (documenti di viaggio), il trasportatore dovrà attenersi rigorosamente alla distanza di almeno un metro (laddove possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m.). Non è consentito l'accesso libero ad uffici né consigliato l'accesso ad altri locali dell'Ateneo;
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare, se possibile, servizi igienici dedicati, prevedendo il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente, e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
- In presenza di cooperative, ditte o società in appalto, oltre ad includere questo personale nelle procedure inerenti le misure di tutela riportate - integrando, se necessario, in modo specifico il DUVRI.- introdurre nuovo personale solo se strettamente necessario e dopo una idonea formazione, informazione ed addestramento.
- L'Ateneo informa i fornitori delle procedure adottate affinché i lavoratori delle imprese che operano a qualunque titolo nel perimetro dell'Ente, ne rispettino le indicazioni.

PULIZIA E SANIFICAZIONE

La pulizia e sanificazione degli ambienti e degli impianti di climatizzazione deve avvenire secondo le indicazioni del "Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2."

Il datore di lavoro assicura la pulizia/disinfezione giornaliera di tutti gli ambienti di lavoro, con particolare attenzione alle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, sedie, tavoli) e di uso promiscuo, ed ai servizi igienici. Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell'aria.

Il datore di lavoro assicura la pulizia/disinfezione giornaliera di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detersivi.

Nei laboratori, attrezzature e strumenti possono passare di mano in mano solo previa sanificazione delle parti in contatto con il lavoratore, mediante detersione con etanolo a concentrazioni pari al 70% o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida.

Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione (Ventilazione Meccanica Controllata, VMC) che movimentano aria attraverso un motore/ventilatore e consentono il ricambio dell'aria di un edificio con l'esterno, si devono mantenere attivi l'ingresso e l'estrazione dell'aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In questo periodo di emergenza per aumentare il livello di protezione, deve essere

eliminata totalmente la funzione di ricircolo dell'aria per evitare l'eventuale trasporto di agenti patogeni nell'aria.

Il datore di lavoro, o suo delegato, deve ordinariamente registrare gli adempimenti legati alla pulizia/disinfezione su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione.

Le azioni di pulizia/disinfezione possono essere svolte tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente. Si richiama la Circolare dell'ISS "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi" del 25 aprile 2020, in cui sono indicati quali sono i prodotti/principi attivi di pulizia efficaci per il virus SARS-CoV-2.

Occorre garantire la pulizia/disinfezione giornaliera con appositi detergenti anche delle eventuali tastiere dei distributori di alimenti e bevande.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dell'ateneo si procede alla pulizia e sanificazione dei locali secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22/2/2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

CONTROLLI

Si richiama quanto previsto dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo 2020, come aggiornato il 24 aprile 2020, in merito alla costituzione di un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e dei RLS.

Si segnala l'opportunità di individuare uno o più referenti interni per la gestione della problematica COVID-19, che possa da un lato raccogliere osservazioni e predisporre modifiche in corso d'opera delle procedure gestionali, dall'altro monitorare la continua evoluzione del fenomeno epidemiologico e le frequenti modifiche tecnico-normative.

**ALLEGATO 2 – CONSIGLI ORGANIZZATIVI AI DATORI DI LAVORO
PER LA EFFETTUAZIONE DEI TEST SIEROLOGICI AI PROPRI DIPENDENTI.**

Procedura consigliata:

1. il datore di lavoro, cui afferiscono le categorie di soggetti, di cui alle ordinanze n.23/2020, n.39/2020 e di cui alla presente delibera, comunica tutto il proprio personale strutturato e non strutturato, assegnisti e dottorandi la possibilità di effettuazione dello screening sierologico, ai fini dell'accertamento di una eventuale positività al virus.
2. informa il proprio personale strutturato e non strutturato, assegnisti e dottorandi che il test non è obbligatorio, ma solo su base volontaria e che, qualora decidano di farlo, al momento dell'esecuzione del test deve essere reso il consenso informato;
3. Il datore di lavoro predispone un elenco del proprio personale strutturato e non strutturato, assegnisti e dottorandi che hanno dato l'adesione alla esecuzione del test e individua uno o più dei laboratori indicati nell'allegato all'ordinanza n.39/2020, per concordare le modalità di prenotazione e di esecuzione del test. E' data la possibilità, in accordo con il laboratorio individuato, di inviare il proprio personale strutturato e non strutturato, assegnisti e dottorandi alla sede di prelievo laboratoristica o di eseguire il test presso il proprio ateneo, al fine di evitare spostamenti dei propri dipendenti;
4. al momento del prelievo, sono richiesti dei dati anamnestici, che sono inviati al SSR e che servono per avere un dato della stima della sieroprevalenza nelle varie categorie di popolazione individuate dall'ordinanza;
5. l'esecuzione del test può avvenire in due diverse modalità, ma utilizzando lo stesso supporto tecnologico:
 - la prima, con tecnica "pungidito", che, alla fine del test, permette di dare immediatamente la risposta, la quale, comunque, deve essere refertata da un medico biologo e consegnata al soggetto;
 - la seconda, con tecnica del "prelievo venoso", che sarà analizzato in un momento successivo nel laboratorio. In questo caso, il laboratorio invierà il referto direttamente al soggetto;
6. Il referto, comunque prodotto, viene consegnato/inviato al soggetto, che ha l'obbligo, come da ordinanza, di informarne del risultato il proprio medico di medicina generale e il medico competente di ateneo.

ALLEGATO 3 – MISURE STRAORDINARIE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Di seguito si riportano nell'ordine: le misure che l'Azienda DSU Toscana (ARDSU) attiverà a sostegno degli studenti borsisti DSU per far fronte alle difficoltà ed ai disagi derivanti dall'emergenza COVID-19, quindi le linee guida per la gestione delle residenze universitarie e le disposizioni per la gestione del servizio mensa.

MISURE A SOSTEGNO DEGLI STUDENTI BORSISTI DSU.

Con la DGR n.441 del 31-03-2020 la Regione Toscana ha dato indirizzi alla Azienda DSU affinché programmi tempestivamente, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio per l'esercizio 2020, interventi straordinari, finalizzati a sostenere gli studenti borsisti a fronte dell'emergenza COVID-19, attivando:

- a) contributi monetari *una tantum* da destinare ai borsisti fuori sede, con prioritario riferimento agli studenti che permangono nelle città universitarie, ospiti presso le strutture residenziali DSU o destinatari di contributo affitto, finalizzati a sostenerli nella loro permanenza nelle città luogo di studio ed a compensare parzialmente i disagi che si trovano ad affrontare, la riduzione e/o la mancata fruizione dei servizi;
- b) contributi monetari *una tantum* a parziale compensazione dei disagi subiti dagli studenti borsisti in conseguenza della riduzione e limitazione del servizio mensa. Detto contributo potrà essere quantificato in misura differenziata a seconda della tipologia di studenti borsisti e della intensità del disagio subito;
- c) la costituzione di uno specifico fondo per affrontare tempestivamente ed efficacemente eventuali situazioni di emergenza ed imprevisti si dovessero verificare, connessi all'epidemia COVID-19, a sostegno dei borsisti fuori sede qualora questi siano posti in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva, contraggano il virus e siano posti in quarantena, e nell'eventualità che dovessero essere ricoverati in ospedale o in altre strutture preposte alla gestione dell'emergenza Covid-19;

In attuazione degli indirizzi regionali, l'Azienda DSU Toscana, con deliberazione del proprio CdA n. 29/20 del 30.04.2020, ha adottato una variazione al bilancio 2020 ed al piano di attività 2020 individuando puntualmente le azioni da attivare in attuazione degli indirizzi regionali.

Con riferimento agli indirizzi deliberati dalla Giunta Regionale di seguito le azioni proposte per ciascuno dei punti indicati in delibera:

lett a) contributi una tantum a sostegno dei borsisti fuori sede:

- Maggiorazione straordinaria "COVID19" del contributo affitto: ARDSU erogherà un importo aggiuntivo di € 150 al mese per le mensilità marzo aprile e maggio, portando il contributo affitto al valore complessivo di 400 euro mensili per le tre mensilità indicate;
- Contributo "Disagio quarantena nella RU": Ardsu erogherà un contributo una tantum di € 250 per tutti gli studenti vincitori di borsa di studio annuale presenti al 5 marzo 2020 nelle residenze universitarie (RU) per garantire un ristoro ai borsisti che presenti nelle RU in occasione dell'introduzione ai vincoli alla mobilità territoriale si sono trovati nella impossibilità di rientrare presso la propria residenza.
- Contributo straordinario COVID19 all'alloggio Ardsu erogherà un contributo una tantum di € 450 a tutti gli studenti vincitori posti alloggio non richiedenti contributo affitto e non convocati per l'inserimento nelle RU alla data del 4 marzo; il contributo intende offrire un sostegno agli studenti fuori sede che o hanno trovato alloggio al di fuori delle opportunità offerte dall'Azienda DSU (es. ospiti di parenti/amici) o, per l'interruzione delle chiamate per entrare nelle RU, non è stato possibile accogliere nelle residenze DSU.

- Contributo alloggi borsisti semestrali COVID19 e gratuità mensa: pari ad €450 da trattenersi sulle rette dovute e gratuità mensa fino a fine giugno. Allo scadere della borsa di studio i borsisti possono chiedere (ad es. per completare la tesi di laurea o perché in attesa di accedere ad altri corsi successivi) di restare alloggiati pagando un canone pari alla trattenuta affitto mensile di 250 euro. Per tali studenti si prevede uno sconto mensile di euro 150 sulla retta da pagare.

lett B) contributo una tantum disagio mensa

- contributo straordinario disagio mensa COVID 19: nonostante le difficoltà causate dall'emergenza COVID l'Azienda DSU ha mantenuto in funzione tutte le proprie mense a gestione diretta e le mense di maggiori dimensioni a gestione indiretta. Per esigenze di sicurezza il servizio mensa è erogato solo nella forma di pasti da asporto consegnati presso le mense o con delivery presso le sedi delle residenze. A parziale compensazione della riduzione del servizio, comunque mantenuto attivo, a pranzo e a cena, ARDSU erogherà un contributo a tutti gli studenti borsisti nella misura massima del valore di due mensilità della trattenuta sulla borsa di studio per il Servizio Mensa (per un valore complessivo di 141,66 Euro procapite per gli studenti pendolari e fuori sede e di euro 266.66 per gli studenti fuori sede).

lett C) situazioni di emergenza ed imprevisti si dovessero verificare

- contributi a sostegno dei borsisti fuori sede in caso di isolamento o di contagio: ARDSU prevede di erogare contributi aggiuntivi a sostegno dei borsisti qualora questi siano posti in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva, contraggano il virus e siano posti in quarantena, e nell'eventualità che siano ricoverati in ospedale o in altre strutture preposte alla gestione dell'emergenza Covid-19 .
- previsione di un fondo rischi gestione emergenza COVID 19 per eventuali contributi straordinari Covid 19 nel caso di prolungamento emergenza, per eventuali costi aggiuntivi per servizio ristorazione a domicilio, costi prolungamenti presidio residenze h24/24, costi sanificazioni eccezionali, gestione eventuali contenziosi (attività contrattuale, etc.)

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RESIDENZE STUDENTESCHE

In occasione della seduta del 10.03.2020 della IX commissione della Conferenza delle Regioni, Regione Toscana ha avanzato una proposta di *linee guida per la gestione delle residenze universitarie degli Enti Regionali per il DSU per far fronte all'emergenza Covid-19*. Le linee guida discusse e approvate dagli Assessori con delega all'Università ed al Diritto allo Studio Universitario sono state successivamente recepite dalla Giunta Regionale con la Delibera n.357 del 16-03-2020.

Le linee guida in questione prevedono quanto segue:

1. Informare l'utenza (via mail, social, manifesti):
 - sulle indicazioni ISTITUTO SUPERIORE SANITA' in merito ai comportamenti da seguire per ridurre la diffusione del contagio;
 - sugli obblighi conseguenti ai DPCM e alle ORDINANZE REGIONALI.

e in special modo:

- sull'OBBLIGO di SEGNALAZIONE ai numeri istituiti dalle ASL per i soggetti che abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nelle regioni e province, di cui all'art.1 del DPCM dell'8 marzo 2020 o a quelle che dovessero essere individuate con successivi provvedimenti di livello nazionale;

- sull'obbligo di procedere all'ISOLAMENTO FIDUCIARIO VOLONTARIO dal giorno dell'ultima esposizione, comunicando tale circostanza, soprattutto in presenza di sintomi, secondo le indicazioni dalle autorità competenti nel territorio di riferimento.
2. Definire, assieme alle autorità del SSR preposte, una procedura per la gestione della Sorveglianza Domiciliare Attiva all'interno delle Residenze DSU, attivando tutti i servizi di supporto necessari, stabilendo altresì l'attivazione di una informativa da parte delle autorità del SSR agli enti del Diritto allo studio riguardo le prescrizioni attivate per i singoli studenti alloggiati.
 3. Operare tutte le azioni necessarie a garantire che gli studenti siano alloggiati in camere singole o in camere doppie uso singola, anche mediante le seguenti misure:
 - Bloccare le nuove convocazioni per l'assegnazione dei posti alloggio nelle residenze.
 - Sospendere l'assegnazione di camere nel servizio di Ospitalità interna alle Residenze, garantendo l'ospitalità solo ai soggetti già alloggiati; via via che le camere sono liberate queste debbono essere utilizzate per l'assegnazione a studenti borsisti già alloggiati in camere doppie.
 - Sospendere l'assegnazione di camere del servizio di Foresteria garantendo l'ospitalità solo ai soggetti già alloggiati. Via via che le camere destinate a Foresteria sono liberate queste dovranno essere utilizzate per l'assegnazione a studenti borsisti già alloggiati in camere doppie.
 - In casi di particolare necessità ed urgenza, ove le azioni indicate alle lettere precedenti non siano sufficienti al fine di garantire l'alloggio in camere singole per i borsisti, gli enti per il DSU sono autorizzati a reperire ulteriori immobili anche a canoni di mercato.
 4. Interdire l'accesso nelle residenze da parte di studenti non alloggiati e, in particolare, alle aule studio e agli spazi aziendali assegnati in uso gratuito a sostegno di attività studentesche.
 5. Prevedere che gli studenti assegnatari di posto alloggio nelle RU non presenti nelle strutture alla data dell'8 marzo 2020 per i territori individuati dal DPCM 8.03.2020, e dal 10 marzo per tutto il territorio nazionale non potranno rientrare prima del 4 aprile 2020 o di una data successiva eventualmente definita con successive disposizioni nazionali, in quanto il domicilio presso tali strutture è strettamente finalizzato alla frequenza delle lezioni universitarie, attualmente possibile solo a distanza. Resta inteso che potranno rimanere nelle RU, salva diversa volontà degli interessati, tutti gli studenti presenti alla data dell'8 marzo 2020 per i territori individuati dal DPCM 8 marzo 2020, ed alla data del 10 marzo per tutto il territorio nazionale. In coerenza con quanto previsto dai DPCM 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020 che all'art. 1 lettera a) che dispone di "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza" il rientro nelle RU non rappresenta uno spostamento riconducibile alle casistiche previste;
 6. Potenziare le pulizie in aree comuni (con maggiore attenzione ai punti di contatto)
 7. Installare dosatori di liquido igienizzante per le mani negli spazi comuni e nelle aree di maggiore passaggio.
 8. Per gli spazi comuni: adottare misure idonee, compreso il contingentamento dell'accesso, al fine di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1, lettera d) del DPCM 8 marzo 2020. Le attività negli spazi comuni sono ammesse esclusivamente a condizione che sia possibile garantire il rispetto di tali prescrizioni.

DISPOSIZIONI INERENTI I SERVIZI MENSA EROGATI DA ARDSU

Con l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 8 del 06.03.2020. Ulteriori Misure per la prevenzione, gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, si sono disposte fra l'altro le seguenti disposizioni.

Si dispone che ARDSU nella gestione del servizio mensa adotti misure utili a contrastare la diffusione della malattia infettiva COVID-19 e assicurare il servizio agli studenti universitari vincitori di borsa di studio DSU.

Nello specifico viene stabilito che:

1. le mense a gestione diretta dovranno erogare pasti agli studenti borsisti, anche attraverso il potenziamento del servizio "pasti da asporto" e, comunque, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal DPCM 1 marzo 2020 art. 2, primo comma, lettera h).
2. laddove presso la singola mensa possa essere garantita la priorità agli studenti borsisti ed il rispetto delle misure precitate, si dispone che ARDSU estenda, per quanto possibile e nei limiti delle capacità operative, il servizio, anche mediante pasti da asporto, alla generalità degli studenti universitari.
3. tali disposizioni sono da ritenersi applicate anche per le mense a gestione indiretta. In tal senso, si dispone che ARDSU dia comunicazione ai fornitori dei Servizi Ristorativi in appalto e convenzione;
4. l'ARDSU sarà tenuta ad uniformarsi ad eventuali specifiche indicazioni, in materia di mense e residenze per studenti universitari, che dovessero essere emesse dalle autorità nazionali.